

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER ATTIVITA' INERENTI AL "LABORATORIO PER L'INSEGNAMENTO
DELLE SCIENZE DI BASE"

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, CODICE FISCALE 94021400026, CON SEDE LEGALE A VERCELLI, VIA DUOMO N.6, RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE, PROF. ANDREA TUROLLA, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE.

E

IL DOTT. MASOERO ALDO, CF *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*, via *omissis*, di seguito denominato collaboratore.

PREMESSO CHE

1. con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 594/2016, protocollo nr. 13129 del 11/08/2016, è stato approvato il bando di concorso per la selezione, per titoli, di un esperto per lo svolgimento di attività inerenti al "Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base", presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per un totale di 80 ore, da svolgere entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014-2016.
2. con Decreto del Direttore Generale n. 659/2016 Protocollo n. 14876 del 23.09.2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
3. con Decreto del Direttore generale, Repertorio nr. 679/2016, Protocollo nr. 15308 del 30/09/2016 sono stati approvati gli atti della selezione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante dell'incarico

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le attività oggetto del presente incarico sono volte a soddisfare la necessità di avvalersi di un esperto che svolga il suo lavoro in favore di insegnanti e studenti degli Istituti di Istruzione Superiore attraverso seminari introduttivi ai materiali superconduttori presso gli I.I.S., esperienze dimostrative di superconduttività presso gli I.I.S. e/o presso i laboratori del DISIT in Alessandria e Vercelli, collaborazioni con gli insegnanti e gli studenti per la preparazione delle presentazioni dell'attività svolta.

Le prestazioni di lavoro saranno svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici presenti nell'Università, ma comunque in sintonia con gli obiettivi definiti nel bando di concorso per la selezione, per titoli, di un esperto per lo svolgimento di attività inerenti al "Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base", presso l'università degli Studi del Piemonte Orientale, per un totale di 80 ore, da svolgere entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014 – 2016.

Pertanto l'incarico non comporta per il prestatore l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Università, ma potrà essere svolto, nei limiti e con le modalità concordate con il Responsabile del progetto, anche nelle sedi dell'Università.

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato secondo quanto indicato nel suddetto bando.

ARTICOLO 2 – NORMATIVA APPLICABILE

La prestazione si configura quale lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed è disciplinata:

- dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- ai fini fiscali dall'art.50 lettera c bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
- ai fini previdenziali dall'art.2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335 (contributo gestione separata INPS);
- ai fini assicurativi dal D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni e integrazioni (contributo INAIL)
- dall'art.130 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n.166 del 26/03/2009 e dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti estranei non dipendenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. n.265 del 01/07/2010;

L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile del collaboratore con onere a carico dello stesso.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà il 31 dicembre 2016. La data di inizio effettiva del contratto decorrerà dalla firma del presente contratto.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' PAGAMENTI

Il corrispettivo (totale spesa) per l'esecuzione dell'incarico, per un totale complessivo di 80 ore, è pari ad € 3.200,00 (tremiladuecento/00 Euro) comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione. Il compenso verrà erogato in soluzione unica, mediante accredito sul C/C del beneficiario, al termine dello svolgimento dell'attività, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione svolta certificata dal responsabile dei Servizi agli Studenti. L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei. Non

è dovuto alcun rimborso spese per gli eventuali spostamenti verso la sede universitaria sopra indicata per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

ARTICOLO 5 – RECESSO

Fermo restando l'ipotesi di recesso delle parti per giusta causa, prima della scadenza del termine, l'Università potrà, altresì, recedere dal contratto di collaborazione qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale della collaboratrice tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art.67, comma 2, del D. Lgs 10 settembre 2003, n.276.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio all'art.1453 e seguenti del codice civile.

In particolare, il rapporto si deve intendere risolto di diritto nei seguenti casi:

- Ingiustificato mancato inizio o ingiustificato ritardo nell'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio alla regolare esecuzione del progetto.

Qualora la collaboratrice dopo aver iniziato l'attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, verrà avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti della Divisione Prodotti.

ARTICOLO 9 – TUTELA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente di Divisione all'interno della quale i dati personali o le banche dati sono gestiti.

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente contratto è eletta la competenza esclusiva del Foro di Torino.

ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 della Tariffa Parte II allegata al DPR 131/1986 ed esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella Allegato B al DPR 642/1972. In caso d'uso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Vercelli, 3/10/2016

F.to Il collaboratore

Aldo Masoero

F.to Il Direttore Generale

Andrea Turolla